

Codice A1607C

D.D. 2 agosto 2022, n. 410

D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - Parte III. L.R. 1 dicembre 2008 n. 32. GOZZANO (NO) - Intervento: Nuova realizzazione di insediamento industriale in zona di ambito sud-ovest di Gozzano in via Martiri delle Foibe s.n.c., N.C.T. fg. 17, particelle nn. 1876, 1678, 1675, 1160, 1162, 293, 294, 1156, 1154. Autorizzazione paesaggistica.



ATTO DD 410/A1607C/2022

DEL 02/08/2022

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO
A1607C - Urbanistica Piemonte Orientale**

OGGETTO: D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – Parte III. L.R. 1 dicembre 2008 n. 32. GOZZANO (NO) – Intervento: Nuova realizzazione di insediamento industriale in zona di ambito sud-ovest di Gozzano in via Martiri delle Foibe s.n.c., N.C.T. fg. 17, particelle nn. 1876, 1678, 1675, 1160, 1162, 293, 294, 1156, 1154. Autorizzazione paesaggistica.

Vista l'istanza della *omissis* pervenuta dal SUAP di Borgomanero (No), volta al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per l'intervento citato in oggetto;

Premesso che il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), attribuisce l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche allo Stato e alle Regioni, secondo le disposizioni di cui alla Parte terza del medesimo Codice;

visto l'articolo 146 del d.lgs 42/2004, che disciplina il procedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per gli interventi da realizzare nelle aree o immobili soggetti a tutela paesaggistica disponendo che la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio sia esercitata dalla Regione, fatta salva la possibilità di delegarne l'esercizio, con legge, ad altri soggetti;

vista la legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 (Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"), che individua, al comma 1 dell'articolo 3, le tipologie di opere ed interventi da realizzare in ambito soggetto a tutela paesaggistica per i quali le funzioni autorizzative sono di competenza della Regione;

considerato che ai sensi dell'articolo 3 della l.r. n. 32/2008 l'intervento oggetto della presente determinazione risulta di competenza regionale;

considerato che per l'intervento oggetto della presente determinazione il Settore Urbanistica Piemonte Orientale ha predisposto una specifica relazione tecnica illustrativa con relativa proposta di provvedimento, regolarmente inviata al Soprintendente, ai sensi del comma 7 dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, per l'acquisizione del parere vincolante previsto al comma 5 del medesimo articolo, dando contestuale comunicazione all'interessato dell'inizio del procedimento e dell'avvenuta trasmissione degli atti al Soprintendente;

verificato che sono decorsi sessanta giorni dalla ricezione degli atti da parte del Soprintendente senza che il medesimo abbia reso il parere di competenza;

considerato che in base al comma 9 dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, decorso inutilmente il termine sopra indicato senza che il Soprintendente si sia pronunciato, l'amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione;

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016, come modificata dalla DGR 1-3361 del 14 giugno 2021,

in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento con deliberazioni della Giunta regionale n. 2/22503 del 22.9.97, n. 21-9251 del 05.05.2003 e n. 30-13616 del 22.03.2010;

vista l'istruttoria condotta dal Settore Urbanistica Piemonte Orientale e la conseguente relazione tecnica predisposta in merito all'intervento in oggetto, che si intende recepita integralmente nella presente determinazione; (allegato 1)

tutto ciò premesso e considerato

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visto il decreto legislativo 42/2004, Parte III;
- vista la legge regionale 32/2008;
- vista la legge regionale 23/2008, articolo 17, comma 3, lettera i) ;

DETERMINA

di prendere atto che il Soprintendente, a fronte della richiesta regionale, non ha espresso il parere di competenza e che pertanto si sono verificate le condizioni di cui al comma 9 dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004 per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica da parte dell'amministrazione competente;

di autorizzare, ai sensi dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, l'intervento citato in oggetto per le motivazioni e secondo le indicazioni tecniche contenute nella relazione istruttoria predisposta dal Settore Urbanistica Piemonte Orientale (allegato 1), che si intende qui integralmente recepita e che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Il termine di efficacia della presente autorizzazione è stabilito dal comma 4 dell'art. 146 del D. lgs 42/2004 e si espleta per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo, fatti salvi, per le opere pubbliche o di pubblica utilità, i disposti dell'art. 46 comma 2 del D.lgs. 8 giugno 2001 n.327.

Si precisa che l'autorizzazione è rilasciata dalla Regione, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004, esclusivamente sotto il profilo dell'inserimento paesaggistico dell'intervento proposto, senza altre verifiche di legittimità e non costituisce accertamento di conformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti nel Comune.

Spetta quindi all'Autorità Comunale, nell'ambito delle eventuali procedure autorizzative di competenza, garantire che l'intervento sia conforme con gli strumenti di pianificazione territoriale e con le disposizioni urbanistiche ed edilizie localmente vigenti, nonché con le disposizioni degli strumenti di programmazione, pianificazione e gestione richiamati dall'art. 3 delle norme di attuazione del Ppr.

Compete inoltre all'Autorità Comunale accertare, nel caso in cui sull'area o sull'immobile oggetto dell'intervento siano state rilasciate precedenti autorizzazioni che i relativi interventi siano stati realizzati correttamente, procedendo in caso contrario agli adempimenti richiesti dall'art. 16 (vigilanza e sanzioni) della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte secondo le modalità di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta comunicazione o dalla piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. 22/2010.

LA DIRIGENTE (A1607C - Urbanistica Piemonte Orientale)
Firmato digitalmente da Caterina Silva

Allegato

Classif. 11.100/GESP/301/2022A/A1600A

Rif. n. 39027/A1607C del 29/03/2022

63285/A1607C del 20/05/2022

RELAZIONE

Oggetto: Pratica: 02103270035-21032022-0910

D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i.

recante Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, art. 146

Legge 1 dicembre 2008 n. 32 e s.m.i.

Comune: GOZZANO (NO)

Intervento: Nuova realizzazione di insediamento industriale in zona di ambito sud-ovest di Gozzano in via Martiri delle Foibe s.n.c., N.C.T. fg. 17, particelle nn. 1876, 1678, 1675, 1160, 1162, 293, 294, 1156, 1154

Istanza: XXXXXXXXXX

Esaminata l'istanza, qui pervenuta, tramite PEC, dallo Sportello Unico Associato di Borgomanero (NO) in data 29/03/2022, con nota prot. n. 10913 del 29/03/2022, per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per l'intervento in oggetto, da realizzare in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi della normativa in epigrafe,

vista la documentazione progettuale e la relazione allegata all'istanza che contiene una disamina degli aspetti paesaggistici di cui al D.P.C.M. 12/12/2005,

visti gli atti integrativi pervenuti tramite PEC dallo SUAP di Borgomanero in data 20/05/2022, con nota prot. 17387 del 20/05/2022,

considerato che gli interventi previsti consistono nella realizzazione di una nuova sede produttiva e logistica della ditta richiedente, nel Comune di Gozzano, in corrispondenza della zona industriale; il nuovo fabbricato si presenta di forma rettangolare, con una larghezza della manica di circa 58 metri ed una lunghezza di circa 87 metri per una superficie di circa 5.000 mq e volumetria



50.000 mc, e pertanto con un'altezza di 10 mt fatta esclusione per il magazzino automatizzato, posto sul prospetto sud, che avrà un'altezza massima di 15 metri;
la copertura avrà diversi lucernari di tipo shed in direzione Nord-Sud con esposizione dei lucernari a nord, mentre sempre in copertura, nella porzione Sud, è previsto un impianto fotovoltaico di circa 100 KWp con pannelli di tipo cristallino,

è prevista infine la realizzazione delle relative pertinenze, quali viabilità di servizio, aree a verde e parcheggio pubblico e privato, quest'ultimo pavimentato con fondo drenante ed ombreggiato da essenze arboree,

per realizzare tale progettualità è necessaria la trasformazione d'uso di un'area boscata computata in totali 12.503 mq,

verificato che ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 32 del 1 dicembre 2008 l'intervento in oggetto è ricompreso nei casi per cui la competenza a rilasciare l'autorizzazione paesaggistica è in capo alla Regione,

visto l'art. 146, comma 6 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i.,

visto il Piano paesaggistico regionale (Ppr) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 e considerato che le prescrizioni degli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 e 46 delle norme di attuazione in esso contenute, nonché le specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettera b), del Codice stesso, riportate nel "Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte", Prima parte, sono vincolanti e presuppongono immediata applicazione e osservanza da parte di tutti i soggetti pubblici e privati,

verificato che l'intervento proposto è conforme con le prescrizioni contenute negli articoli 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 delle norme di attuazione del sopraccitato Ppr,

considerato che le opere proposte si pongono in continuità con l'edificato esistente, di tipo prevalentemente produttivo, del quale vengono riproposti caratteri tipologici e materiali costruttivi, senza compromettere il contesto sia dal punto di vista della leggibilità sia della riconoscibilità degli elementi identitari e scenico-percettivi del paesaggio circostante, anche in virtù della previsione della fascia naturaliforme a verde verso la strada provinciale, posta a mitigazione del nuovo edificio,

considerato che le opere così come proposte, anche a seguito delle integrazioni fornite, non appaiono tali da recare pregiudizio alle caratteristiche paesaggistiche della località,

si esprime **parere favorevole**, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i., a condizione che:

- venga realizzata la fascia boscata naturaliforme verso la strada provinciale secondo la nuova soluzione progettuale proposta nella documentazione integrativa, creando un “corridoio ecologico di mascheramento” esteso all’intero perimetro ovest dell’intervento, e finalizzato ad assicurare un efficace mascheramento visivo dalla strada stessa nonché a dare continuità tra il bosco posto a Nord e quello residuo a Sud;

- per le opere a verde si raccomanda l’uso di specie a pronto effetto, provvedendo altresì a garantire le necessarie cure colturali per assicurare il completo attecchimento della vegetazione arboreo/arbustiva di nuovo impianto.

Si riporta nel seguito l’elenco della documentazione oggetto del provvedimento:

N. progr.	Descrizione elaborato	Descrizione/Nome file
1	<i>Relazione contenente Descrizione area da trasformare, determinazione oneri compensativi, progetto di mitigazione ambientale</i>	02103270035-21032022-0910.002.PDF.P7M
2	<i>Relazione Paesaggistica</i>	02103270035-21032022-0910.003.PDF.P7M
3	<i>Elenco repertori provenienza terreni</i>	02103270035-21032022-0910.005.PDF.P7M
4	<i>Elaborato riprese fotografiche del contesto</i>	02103270035-21032022-0910.006.PDF.P7M
5	<i>Elaborato grafico – Tav 0 Inquadramento dell’area</i>	02103270035-21032022-0910.007.PDF.P7M
6	<i>Elaborato grafico – Tav. 1 - progetto</i>	02103270035-21032022-0910.008.PDF.P7M
7	<i>Elaborato grafico Tav. T1.1. Integrazione</i>	T1.1-integrazione.pdf.p7m
8	<i>Tabella con calcolo superfici e volumi nuovo edificio</i>	LETTERA-DI-ACCOMPAGNAMENTO.pdf.p7m
9	<i>Relazione di riscontro alla richiesta di integrazioni</i>	risposta-integrazioni-con-allegati-paesaggistica-HEACO.pdf.p7m
10	<i>Relazione in merito agli usi civici</i>	Relazione-verifica-usi-civici.pdf.p7m

Distinti saluti.

Il Funzionario Istruttore
Arch. Alida Fiandaca

Il Dirigente del Settore
Arch. Caterina SILVA

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. 82/2005.